



GIUNTA REGIONALE

Seduta del **28 NOV. 2011**

Deliberazione N. **815/C**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di **28 NOV. 2011**

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente Sig. **ALFREDO CASTIGLIONE** (Per assenza del Presidente **CHIODI**)

con l'intervento dei componenti:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. CARPINETA | 6. GATTI |
| 2. DE FANIS | 7. GIULIANTE ASSENTE |
| 3. DI DALMAZIO | 8. MASCI ASSENTE |
| 4. DI PAOLO | 9. MORRA ASSENTE |
| 5. FEBBO | 10. _____ |

Svolge le funzioni di Segretario **Walter Garlani**

OGGETTO

Proposta di disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale recante: "Attribuzione alle province delle funzioni amministrative relative alla gestione integrata dei rifiuti urbani".

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la Regione Abruzzo persegue la modernizzazione della gestione del ciclo dei rifiuti urbani, anche in riferimento all'evoluzione normativa sulle "public utilities", attraverso l'applicazione delle nuove disposizioni in materia, europee, nazionali e regionali, ed in particolare attraverso il perseguimento di obiettivi regionali prioritari, come:

- l'eliminazione della frammentarietà istituzionale e gestionale nel settore attraverso il superamento dell'attuale organizzazione costituita da diversi modelli: unione di comuni, comunità montane, consorzi intercomunali, SPA interamente pubbliche, SPA miste a capitale prevalentemente pubblico, .. etc.;
- la necessità di affrontare in "modo integrato" tutte le fasi del ciclo di gestione dei rifiuti secondo le direttive europee e nazionali (riduzione della produzione, raccolta differenziata, riuso e preparazione al riutilizzo, riciclaggio, recupero di energia e smaltimento in sicurezza finale), attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative (cd. "BAT - MTD");
- l'esigenza di promuovere l'autosufficienza regionale e provinciale per lo smaltimento e/o trattamento dei rifiuti urbani e assimilati attraverso una "rete integrata" e funzionale di impianti, stabilendo le tipologie, i criteri per la loro localizzazione e tenendo conto dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema produttivo;
- la ricerca della migliore standardizzazione ed economicità dei servizi ambientali, anche attraverso una attenta riflessione del ruolo e del rapporto tra le attività di recupero di titolarità dei soggetti pubblici e privati nel ciclo di gestione dei rifiuti;

- la realizzazione e/o il completamento di filiere tecnologiche più qualificate (*sviluppo tecnologico ed impiantistico sostenibile, certificazione di qualità, ..etc*);

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

VISTO il D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", che prevede all'art. 196 "Competenze delle Regioni";

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo con L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i. (B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007), si è dotata di un Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), redatto ai sensi del D.Lgs 3.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., delineando la programmazione regionale di settore, scelte tecnologiche e priorità d'intervento, coerentemente con le direttive europee di settore e prevedendo le seguenti priorità di intervento:

1. prevenzione e riduzione della produzione e pericolosità dei rifiuti;
2. recupero e riciclo di materiali e prodotti di consumo;
3. recupero energetico dai rifiuti, complementare al riciclo, a chiusura del ciclo di gestione integrata dei rifiuti urbani;
4. smaltimento in discarica, residuale ed in sicurezza.

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi in materia di ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito in legge 6.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O.);


VISTO l'art. 15 del Decreto Legge 25.09.2009, n. 135 "Disposizioni urgenti per l'attuazione degli obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia della Comunità europea", convertito in legge 20.11.2009, n. 166;

VISTO l'articolo 2, comma 186-bis della legge 23.12.2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010", come novellato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 "Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni", convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, pubblicata nella G.U. 27.03.2010, n. 72;

VISTA la Legge 26.03.2010, n. 42 "Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 25.01.2010, n. 2 recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni" e s.m.i. (G.U. 27.03.2010, n. 72) ed in particolare l'art. 1-quinquies;

VISTO il Decreto Legge 31.05.2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito in legge 30.07.2010, n. 122;

CONSIDERATO l'art. 1-quinquies della legge 26.03.2010, n. 42 (G.U. 27.03.2010, n. 72) che dispone: "1-quinquies. All'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 186 è inserito il seguente: 186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge";



VISTO il DPCM del 25.03.2011 recante: “*Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare*” (G.U. 31.03.2011, n. 74), che ha prorogato al 31.12.2011, il termine di cui all’art. 2, comma 186-bis, della legge 23.12.2009, n. 191, proroga che garantisce un ulteriore periodo transitorio, utile al passaggio delle funzioni dalle ATO ai nuovi soggetti individuati dalle Regioni, nonché all’apprestamento di opportune iniziative di coordinamento in tal senso;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 128 del 13 aprile 2011, che è intervenuta sulla problematica della soppressione della Autorità d’Ambito territoriali (AdA) - seppur in relazione al servizio idrico integrato - che ha chiarito, *in primis*, che la disciplina delle stesse rientra nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell’ambiente, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, il quale ha, pertanto, piena facoltà di disporre circa la relativa soppressione. In secondo luogo, la Corte ha chiarito che alle Regioni è rimessa la scelta in ordine alla individuazione, con apposita legge e comunque nel rispetto di principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, i moduli organizzativi più adeguati a garantire l’efficienza del servizio integrato dei rifiuti urbani, nonché forme di cooperazione fra i diversi enti territoriali interessati;

RITENUTO pertanto necessario che si apportino alcune modifiche al quadro normativo vigente di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i., in coerenza con le disposizioni contenute nell’art. 1-*quinquies* della legge 26.03.2010, n. 42, come delineato nell’**Allegato**, parte integrante e sostanziale al presente atto, in particolare al fine di:

- ridefinire gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) su base provinciale, modificando la precedente previsione degli ATO di cui all’art. 14, comma 1 della L.R. 45/07 e s.m.i.;
- ridefinire una nuova organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati, individuando nella provincia l’ente cui assegnare le funzioni in materia di gestione integrata dei rifiuti (*governance*), nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;
- stabilire il ruolo dei comuni nell’ambito di una Conferenza Territoriale d’Ambito (CTA);
- istituire una struttura organizzativa regionale denominata: “*Conferenza regionale degli ATO*”, al fine di garantire il coordinamento e l’unitarietà di indirizzo su base regionale dell’attività delle CTA;
- definire la natura e la procedura per l’adozione del Piano d’Ambito (PdA), strumento indispensabile alla definizione dell’insieme delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari per garantire la gestione integrata dei servizi
- disciplinare un regime transitorio e finale al fine di evitare soluzioni di continuità nell’esercizio delle funzioni connesse a servizi essenziali per la popolazione, come la gestione dei rifiuti urbani;
- abrogare le specifiche disposizioni contenute nella L.R. 45/2007 in materia di “*Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*”, di “*Affidamento del servizio*” e di “*Gestioni esistenti*”, che non risultano compatibili con quanto dallo stesso previsto e, nello specifico: gli articoli 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21;

PRESO ATTO del parere della Conferenza permanente Regioni - EE.LL., espresso nella seduta del 22 luglio 2011;

PRESO ATTO del parere della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia della Giunta regionale – Servizio Affari della Giunta, espresso con nota prot.n. RA/213933 del 19.10.2011, acquisito dal Servizio Gestione Rifiuti il 20.10.2011;

PRESO ATTO del parere della Direzione Riforme Istituzionali - Enti locali - Bilancio - Attività Sportive - Servizio Bilancio - Ufficio Analisi e Pareri Finanziari, di cui alla nota prot.n. RA/192219 del 21.09.2011, acquisito dal Servizio Gestione Rifiuti il 26.09.2011;

VISTA la successiva nota prot.n. 43666 del 29.07.2011 dell’Unione Province d’Italia (UPI Abruzzo), inviata con nota prot.n. RA/165558/SQ2b del 5.08.2011, acquisita dal SGR in data 10.08.2011;

CONSIDERATO che la proposta di legge regionale in oggetto, ha tenuto conto di determinate osservazioni rilevate in sede di Conferenza permanente Regioni - EE.LL. del 22.07.2011, ritenute pertinenti alle finalità e scopi della stessa;

RITENUTO pertanto, di approvare la proposta di disegno di legge regionale denominata: "*Attribuzione alle province delle funzioni amministrative relative alla gestione integrata dei rifiuti urbani*" e la relativa relazione, come da **Allegato** alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa, al fine di presentarla all'Assemblea legislativa regionale;

RITENUTO che il presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 96 del 15.02.2011, non comporta l'impegno di risorse del bilancio del corrente esercizio finanziario;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione Protezione Civile e Ambiente ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità e regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO altresì, che il Direttore della Direzione Protezione Civile e Ambiente, ha reso l'attestazione di cui al punto 7 della DGR n. 96 del 15.02.2011, debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;

UDITA la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Protezione Civile Ambiente;

VISTI

Il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
la legge n. 42/2010 e s.m.i.;
la L.R. 45/07 e s.m.i.

VISTA la L.R.14.09.1999, n. 77 recante: "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*";

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di **APPROVARE** la proposta di disegno di legge regionale recante: "*Attribuzione alle province delle funzioni amministrative relative alla gestione integrata dei rifiuti urbani*" di cui all'**Allegato**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di **PROPORRE** al Consiglio Regionale l'urgente approvazione della presente proposta di legge regionale;
3. di **INCARICARE** il competente Servizio Gestione Rifiuti per l'adozione dei necessari e connessi adempimenti collegati all'attuazione del presente atto.


Il Direttore regionale dell'Area Protezione Civile Ambiente, ai sensi della **DGR n. 96 del 15.02.2011**

ATTESTA

che il presente provvedimento non comporta l'impegno di risorse del bilancio del corrente esercizio finanziario.

IL DIRETTORE

Ing. Carlo Visca



DIREZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 4 L.R. 77/99): _____
PROTEZIONE CIVILE AMBIENTE

GESTIONE RIFIUTI
SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF: _____
ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

UFFICIO: _____

L'Estensore
Dott. Franco GERARDINI

(firma) *Ca*

Il Responsabile dell'Ufficio
Marco FAMOSO

(firma) *[Signature]*

Il Dirigente del Servizio
Dott. Franco GERARDINI

Ca (firma)

Il Direttore Regionale
Ing. Carlo VISCA

(firma) *Carlo*


Il Componente la Giunta
Avv. Mauro DI DALMAZIO

(firma) *[Signature]*

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta
F.to Gariani

(firma)



Il Vice Presidente
Il Presidente della Giunta
F.to Castiglione

(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo


L'Aquila, li _____
30 NOV 2011



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta
IL FUNZIONARIO
Anna Maria Batassone

(firma) *[Signature]*

ALLEGATO



Disegno di Legge Regionale

Attribuzione alle Province delle funzioni amministrative relative alla gestione integrata dei rifiuti urbani

Art. 1

(Finalità e principi)

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 2, comma 186-bis della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge Finanziaria 2010), detta nuove norme per attribuire alle Province, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione con gli enti locali, le funzioni già esercitate dalle Autorità d'Ambito (di seguito denominate: "AdA") di cui all'art. 7 della L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti) e ridefinisce l'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
2. Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1 sono assicurati:
 - a) il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità per la gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché di separazione delle relative funzioni amministrative di organizzazione e di controllo da quelle di erogazione dei servizi;
 - b) il conseguimento di adeguati livelli tariffari in conformità ai principi di gradualità, responsabilizzazione, equità e perequazione a livello di ambito territoriale ottimale;
 - c) una programmazione ed una gestione integrata dei rifiuti urbani basata prioritariamente sulla prevenzione e sulla riduzione della produzione, sulla raccolta differenziata, sul recupero ed il loro corretto smaltimento, anche al fine del loro adeguato ed economico riutilizzo, reimpiego e riciclaggio.

Art. 2

(Ambiti Territoriali Ottimali)

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 1 della presente legge ed al fine di garantire una gestione unitaria, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati è organizzato sulla base dei seguenti Ambiti

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
Direzione Protezione Civile - Ambiente
Servizio Gestione Rifiuti

La presente copia, composta di n. 12
facciate è conforme all'originale esistente presso
questo Servizio

24 OTT. 2011

Pescara, li

IL FUNZIONARIO
IL DIRIGENTE
(Dott. Franco Gerardini)

U

ALLEGATO come parte integrante alla deli-
berazione n. 815 del **28 NOV. 2011**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Gafiani)

Walter Gafiani



Territoriali Ottimali (di seguito denominati: "ATO"):

- a) ATO 1 - Provincia di Teramo;
 - b) ATO 2 - Provincia di Pescara;
 - c) ATO 3 - Provincia di Chieti;
 - d) ATO 4 - Provincia di L'Aquila.
2. I confini degli ATO di cui al comma 1 e gli enti locali in essi ricadenti, sono individuati con riferimento ai confini amministrativi delle rispettive province. La parziale modificazione dei confini degli ATO individuati dal presente articolo, che si renda necessaria ai fini del rispetto dei criteri fissati dalla legislazione statale di riferimento, è apportata con deliberazione della Giunta regionale, anche su istanza degli stessi enti locali interessati.
 3. La delimitazione e la modifica degli ATO sono comunicate ai Comuni dalla Struttura regionale competente in materia di rifiuti (di seguito denominata: "Struttura regionale competente").
 4. Nell'ambito della pianificazione di settore, gli ATO possono essere articolati per aree territoriali omogenee al fine di garantire il più efficace svolgimento delle funzioni amministrative disciplinate dalla presente legge e la più adeguata rappresentazione delle esigenze dei territori di riferimento.
 5. Le aree territoriali omogenee di cui al comma 4 rappresentano l'unità territoriale idonea all'esercizio delle funzioni relative ai conferimenti separati, alla raccolta differenziata, alla raccolta e al trasporto dei rifiuti residuali indifferenziati e alle strutture a servizio della raccolta differenziata.
 6. All'interno degli ATO non possono essere istituite ulteriori ripartizioni amministrative.
 7. Possono essere delimitati e costituiti ATO interregionali, tramite accordo di programma tra le regioni interessate ai sensi dell'art. 200, comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Art. 3

(Attribuzione delle competenze per l'organizzazione, l'affidamento ed il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti)

1. Le funzioni delle AdA, di cui all'articolo 201 del D.Lgs. 152/2006 sono attribuite alle rispettive Province per i seguenti ATO:
 - a) ATO 1 - Provincia di Teramo;
 - b) ATO 2 - Provincia di Pescara;
 - c) ATO 3 - Provincia di Chieti;






d) ATO 4 - Provincia di L'Aquila.


2. Le funzioni attribuite alle Province ai sensi del comma 1, sono:

- a) l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;
- b) la determinazione degli obiettivi da perseguire per realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento;
- c) la predisposizione, l'adozione e l'approvazione del Piano d'Ambito (di seguito denominato: "PdA") di cui all'articolo 4 della presente legge e l'esecuzione del suo monitoraggio con particolare riferimento all'evoluzione dei fabbisogni ed all'offerta impiantistica disponibile e necessaria;
- d) l'affidamento, secondo le disposizioni europee e statali vigenti, dell'intero servizio del ciclo dei rifiuti, comprensivo in particolare delle attività di realizzazione e gestione degli impianti, della raccolta, della raccolta differenziata, della commercializzazione, dello smaltimento e del trattamento completo di tutti i rifiuti urbani ed assimilati prodotti nell'ATO;
- e) la stipula di accordi di programma, intese, convenzioni e contratti con i soggetti proprietari di beni immobili e mobili funzionali alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, nonché l'individuazione delle forme di cooperazione e di collegamento con altri soggetti pubblici e privati;
- f) il controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi;
- g) la trasmissione alla Regione ed ai Comuni del rapporto sullo stato di attuazione del PdA entro il 31 marzo di ogni anno;
- h) l'approvazione del contratto di servizio, sulla base dello schema tipo adottato dalla Regione ai sensi dell'articolo 203 del D.Lgs. 152/2006;





- i) l'elaborazione ed approvazione, sentito il "Comitato consultivo degli utenti" di cui all'articolo 32 della L.R. 45/2007, della Carta dei servizi di cui all'articolo 31 della L.R. 45/2007;
 - j) la determinazione della tariffa per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi dell'articolo 238 del D.Lgs. 152/2006;
 - k) la determinazione dell'entità del contributo ambientale ai comuni sulla base dei criteri individuati dalla Regione ai sensi dell'articolo 60 della L.R. 45/2007;
 - l) la definizione dei criteri e delle modalità con cui i Comuni assicurano le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite con la presente legge;
 - m) la trasmissione all'Osservatorio Regionale Rifiuti, ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. 45/2007, dei dati relativi al sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati tramite il sistema informatizzato CARIREAB, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale;
 - n) la definizione delle forme e delle modalità di costituzione del "Comitato consultivo degli utenti" di cui all'articolo 32 della L.R. 45/2007.
3. L'attività di controllo di cui al comma 2, lettera f), ha per oggetto la verifica del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e quantitativi fissati negli atti di affidamento e nel contratto di servizio stipulato con i soggetti gestori. La verifica comprende anche la puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal PdA e il rispetto dei diritti dell'utenza.
4. I Comuni appartenenti agli ATO di cui al comma 1 del presente articolo, assicurano alla Provincia le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite con la presente legge, anche attraverso i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 del D.Lgs. 152/2006 o della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).
5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, le Province si attengono alle direttive



generalmente ed agli indirizzi regionali in materia di gestione integrata dei rifiuti e di qualità dei servizi.

Art. 4


(Piano d'ambito)


1. Il PdA definisce nell'ATO di riferimento, il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione integrata dei servizi disciplinati dalla presente legge.
2. Il PdA é approvato dalla Provincia entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 203, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 ed è redatto in conformità oppure in variante al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (di seguito denominato "PRGR") di cui all'articolo 9 della L.R. 45/2007.
3. Il PdA contiene in particolare:
 - a) l'analisi della situazione esistente, con individuazione e valutazione delle eventuali criticità del sistema di gestione integrata dei rifiuti;
 - b) il modello gestionale e organizzativo per la realizzazione di una rete integrata ed adeguata di impianti, al fine di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi, dei rifiuti derivanti dal loro trattamento e il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati.
 - c) i criteri in base ai quali la Provincia, nell'esercizio delle funzioni attribuite sensi dell'articolo 3, possono stipulare accordi, contratti di programma o protocolli di intesa anche sperimentali con soggetti pubblici e privati per la valorizzazione delle frazioni dei rifiuti urbani derivanti da raccolta differenziata;
 - d) la definizione tecnico-economica delle soluzioni gestionali collegate al raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata previste dalla normativa statale e regionale;
 - e) la definizione tecnico-economica delle soluzioni collegate alla gestione del rifiuto indifferenziato, evidenziandone sia gli aspetti economici che di sostenibilità



carico di ogni ente rappresentato.

3. Il funzionamento della CTA è disciplinato da un Regolamento interno, il cui schema-tipo è adottato dalla Giunta regionale, d'intesa con le province, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e trasmesso, nei 30 giorni successivi, alla provincia ed agli enti locali appartenenti all'ATO per la relativa approvazione. Dell'avvenuta approvazione del regolamento è data notizia alla Regione.
4. In caso di mancata approvazione del regolamento di cui al comma 3, la Giunta regionale, previa diffida, provvede in sostituzione della provincia inadempiente.
5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della provincia convoca l'assemblea di insediamento della CTA.
6. Nella prima seduta la CTA approva il regolamento interno che si intende approvato con il conseguimento della maggioranza prevista al comma 9.
7. Le quote di rappresentanza degli enti locali in ciascuna CTA sono determinate come segue:
 - a) 20 per cento, ai Comuni sulla base della superficie del territorio comunale;
 - b) 70 per cento, ai Comuni sulla base della popolazione residente in ciascun Comune, quale risulta dai dati del più recente censimento ISTAT;
 - c) 10 per cento alla Provincia di riferimento.
8. Le quote di rappresentanza di cui al comma 7, vengono ridefinite entro due anni da ogni censimento ISTAT della popolazione o dalla modifica delle circoscrizioni territoriali di un Comune.
9. La CTA è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di tutti gli enti che ne fanno parte. In seconda convocazione è necessario l'intervento di tanti enti che rappresentano la metà più uno dei rispettivi enti costituenti.
10. Salva diversa disposizione regolamentare, le decisioni della CTA sono assunte attraverso l'espressione di una doppia maggioranza, determinata:
 - a) in prima convocazione, dal pronunciamento di tanti enti che





rappresentano la metà più uno degli enti che compongono la conferenza e il 51 per cento delle quote di partecipazione alla conferenza medesima;

- b) in seconda convocazione, dal pronunciamento di tanti enti che rappresentano almeno un terzo degli enti costituenti la conferenza e il 51 per cento delle quote di partecipazione alla conferenza medesima.

Art. 7

(Competenze della CTA)

1. La CTA esprime parere, in particolare, in merito:
 - a) all'adozione e all'approvazione del PdA di cui all'articolo 7;
 - b) alle modalità di affidamento del servizio,
 - c) all'approvazione della Carta dei servizi;
 - d) alla determinazione del costo per lo smaltimento e il trattamento dei rifiuti urbani, e assimilati, sulla base dei criteri individuati dalla Regione ai sensi dell'articolo 59 della L.R. 45/2007, al fine di raggiungere un regime tariffario dei servizi uniforme ed equilibrato all'interno dell'ATO;
 - e) alla determinazione della tariffa per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati di cui all'art. 3 lett. j);
 - f) alla determinazione del contributo ambientale ai Comuni, di cui all'art. 3, lett. k);
 - g) alla stipula di accordi di programma, intese, convenzioni e contratti con i soggetti proprietari di beni immobili e mobili funzionali alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, nonché alla individuazione delle forme di cooperazione e di collegamento con altri soggetti pubblici e privati;
 - h) ai criteri e alle modalità con cui i Comuni assicurano alla Provincia le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite con la presente legge.
2. I pareri della CTA sono obbligatori in relazione a quelli di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 1.
3. La CTA assicura la periodica consultazione delle organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative



nell'ATO di riferimento.

Art. 8

(Conferenza regionale degli Ambiti Territoriali Ottimali)

1. Per garantire il coordinamento e l'unitarietà di indirizzo su base regionale dell'attività delle CTA, nonché per formulare alle stesse proposte e pareri, è istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, la "Conferenza regionale degli ATO per i rifiuti".
2. La Conferenza regionale di cui al comma 1, adotta un proprio regolamento per la disciplina dello svolgimento delle sedute, si avvale della struttura regionale competente e dell'Osservatorio Regionale Rifiuti di cui all'art. 8 della L.R. 45/2007. E' composta da:
 - a) Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che la convoca e la presiede;
 - b) Presidenti delle province o loro delegati;
 - c) un rappresentante designato dalle associazioni regionali più rappresentative dei comuni.
3. Ai componenti non sono dovuti compensi. Gli eventuali rimborsi spese sono a carico di ogni ente rappresentato.

Art. 9

(Procedura di liquidazione dell'AdA)

1. Le Autorità d'Ambito eventualmente già istituite, sono poste in liquidazione e cessano dalle funzioni ad esse attribuite a far data dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Dall'entrata in vigore della presente legge i presidenti delle province assumono le funzioni di commissari liquidatori con riferimento alle Autorità d'Ambito eventualmente già istituite, ne curano la gestione ordinaria limitatamente agli atti strettamente necessari alla fase di liquidazione e provvedono alla liquidazione delle medesime.
3. Il commissario liquidatore adotta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i provvedimenti necessari per l'elaborazione di un piano di ricognizione della situazione patrimoniale ed economica dell'organismo, certificato dal collegio dei revisori contenente:
 - a) l'individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi in essere, con l'indicazione di quelli idonei ad essere trasferiti alle province;



- b) una proposta per la definizione dei rapporti giuridici non trasferibili alle province;
- c) l'accertamento della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili ed immobili;
- d) l'accertamento della dotazione del personale dipendente, con l'individuazione delle categorie, dei profili professionali e delle funzioni svolte.

Art. 10

(Norme transitorie e finali)

1. Le province adottano, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure e con i termini di cui all'articolo 4, commi 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge, per quanto compatibili, un Piano straordinario d'ambito. La Giunta regionale verifica la conformità del Piano straordinario d'ambito al Piano regionale di gestione dei rifiuti vigente.
2. I consorzi obbligatori, le società per azioni a totale partecipazione pubblica e gli enti locali continuano a garantire la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, mantenendo la titolarità dei relativi rapporti, fino all'attivazione del servizio integrato dei rifiuti da parte del gestore individuato dalla provincia in virtù di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera d), della presente legge. A decorrere dall'attivazione di tale servizio i consorzi obbligatori e le società per azioni a totale partecipazione pubblica sono soppressi.
3. Le province, ove necessario d'intesa tra loro, esercitano le funzioni di cui all'art. 3, comma 2 avvalendosi del personale delle AdA e dei consorzi comprensoriali rifiuti.
4. Gli atti amministrativi e le norme tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti alla data di entrata in vigore della presente legge restano efficaci fino all'adozione degli atti di attuazione della presente legge.

Art. 11

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della L.R. 45/2007.
2. Dalla medesima data si intendono inoltre abrogate le disposizioni regionali

incompatibili con le norme della presente legge.

Art. 12

(Rinvio)

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed alla normativa statale e comunitaria vigente.
2. I riferimenti alle "AdA" in materia di rifiuti contenuti nella L.R. 45/2007, si intendono fatti alle Province.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

IL DIRETTORE REGIONALE
(ING. CARLO VISCA)

Carlo Visca

IL COMPONENTE LA GIUNTA
(AVV. MAURO DI DALHAZIO)

Mauro Di Dalhaz

La presente copia, composta di n. h.
facciate è conforme all'originale esistente presso
questo Servizio.

Pescara, li 24 OTT 2011
IL DIRFUNZIONARIO

(Doct. Franco Gerardini)



Disegno di Legge Regionale

Attribuzione alle Province delle funzioni amministrative relative alla gestione integrata dei rifiuti urbani

RELAZIONE

PREMESSA

La presente proposta di legge regionale, composta da 13 articoli, dà attuazione alla previsione di cui all'articolo 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010", come novellato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 "Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni" convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, pubblicata nella G.U. 27.03.2010, n. 72. La citata fonte normativa statale di riferimento dispone infatti che:

"Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Inizialmente era stato fissato al 27 marzo 2011 il termine di legge decorso trascorso il quale:

- venivano soppresse le Autorità d'Ambito Territoriale di cui agli articoli 148 (Autorità d'Ambito per la gestione delle risorse idriche) e 201 (Autorità d'Ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
- ogni atto compiuto dalle Autorità era da considerarsi nullo;
- venivano abrogati gli articoli 148 e 201 del D.Lgs. 152/2006.

Inoltre, entro il 27 marzo 2011 le Regioni avrebbero dovuto attribuire con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Successivamente l'art. 1, comma 1 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha fissato al 31 marzo 2011, il termine di scadenza del regime giuridico derivante dall'applicazione dell'art. 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del richiamato del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, il termine indicato dall'art. 2, comma 186 - bis, della legge n. 191/09 è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011, allo scopo di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali e l'esercizio delle relative funzioni pubbliche

È opportuno evidenziare, sul punto, che recentemente la Corte Costituzionale (vedi sentenza 13 aprile 2011, n. 128) è intervenuta sulla problematica della soppressione della Autorità d'Ambito territoriali ottimali (AdA) - seppur in relazione al servizio idrico integrato - ed ha chiarito, *in primis*, che la disciplina delle stesse rientra nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, il quale ha, pertanto, piena facoltà di disporre circa la relativa soppressione.

In secondo luogo, nella medesima sentenza la Corte ha chiarito che alle Regioni è rimessa la scelta in ordine alla individuazione, con apposita legge e comunque nel rispetto di principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, i moduli organizzativi più adeguati a garantire l'efficienza del servizio integrato dei rifiuti urbani, nonché forme di cooperazione fra i diversi enti territoriali interessati.

Con il presente intervento normativo il legislatore regionale attribuisce alle Province le funzioni già esercitate dalle Autorità d'Ambito territoriale di cui all'art. 7 della L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti", nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e



ridefinisce l'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati. La scelta operata dal legislatore regionale risulta certamente la più coerente con i criteri costituzionali fissati dalla norma statale di principio. Essa è il frutto di una valutazione complessiva del quadro normativo vigente.

D'altra parte, è lo stesso legislatore statale ad avere espresso una chiara "preferenza" per la scelta delle Province, quale ente cui assegnare le funzioni in materia di gestione integrata dei rifiuti.

Peraltro, già la **legge 24 dicembre 2007, n. 244** (Finanziaria 2008), all'art. 2 comma 38, tuttora vigente, conferisce, nella delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, effettuata dalle Regioni secondo i criteri e i principi di cui agli articoli 147 e 200 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., priorità ai territori provinciali, attribuendo le suddette funzioni alle Province.

Le Province sono infatti gli Enti che da oltre un decennio svolgono su area vasta fondamentali funzioni in tale settore e che, pertanto, meglio di ogni altra Organizzazione possono essere destinatarie delle funzioni di *governance* delle soppresse Autorità d'Ambito, funzioni "di prossimità" ovvero "di area vasta". Infatti i Comuni, ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "omissis .. *concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli Ambiti Territoriali Ottimali di cui all'art. 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. .. omissis*". In sostanza, i compiti comunali di prossimità sono chiaramente configurati in termini di "concorso", che la presente proposta di legge valorizza.

La presente proposta di legge regionale interviene sulla ridefinizione territoriale degli Ambiti Territoriali Ottimali attualmente individuati dall'art. 14 della L.R. 45/07 e s.m.i., disponendo che il loro perimetro coincida con l'ambito territoriale delle Province abruzzesi (Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo). Come noto, attualmente gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per la gestione integrata dei rifiuti, sono delimitati secondo la seguente ripartizione territoriale ai sensi del **Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR)**, approvato con L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti", pubblicata sul **BURA n. 10 Straordinario del 21.12.2007**:

Tab. 1 – Ambiti Territoriali Ottimali

	PROVINCE	N. COMUNI	N. ABITANTI
ATO 1	Teramo	47	301.869
ATO 2	Pescara, Chieti	67	445.702
ATO 3	Chieti	83	256.265
ATO 4	L'Aquila	108	304.393
Totale	-	305	1.308.229

Fonte: Servizio Gestione Rifiuti.

- ATO 1, comprendente tutti i Comuni della Provincia di Teramo;
- ATO 2, comprendente Comuni delle Province di Pescara e Chieti;
- ATO 3, comprendente Comuni della Provincia di Chieti;
- ATO 4, comprendente tutti i Comuni della Provincia di L'Aquila.




Con il presente disegno di legge sono istituiti, ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 200 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i seguenti nuovi Ambiti Territoriali Ottimali

Tab. 2 – Nuovi Ambiti Territoriali Ottimali

	PROVINCE	N. COMUNI	N. ABITANTI
ATO 1	Teramo	47	301.869
ATO 2	Pescara	46	319.215
ATO 3	Chieti	104	398.438
ATO 4	L'Aquila	108	304.393
Totale	-	305	1.308.229

Fonte: Servizio Gestione Rifiuti – 2011.

- ATO 1, comprendente i Comuni della Provincia di **Teramo**;
- ATO 2, comprendente i Comuni della Provincia di **Pescara**;

- 
- **ATO 3**, comprendente i Comuni della Provincia di Chieti;
 - **ATO 4**, comprendente i Comuni della Provincia di L'Aquila.

Pertanto, il presente intervento normativo comporta l'abrogazione delle specifiche disposizioni contenute nella L.R. 45/2007 e s.m.i. in particolare materia di: "*Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*", di "*Affidamento del servizio*" e di "*Gestioni esistenti*", che non risultano compatibili con quanto dallo stesso previsto e, nello specifico: gli articoli 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21.

ESAME DELL'ARTICOLATO DELLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

Di seguito si illustrano, sinteticamente, i contenuti dei singoli articoli costituenti la presente proposta di legge regionale:

Articolo 1 - Nel declinare le finalità dell'intervento normativo stabilisce, in attuazione dell'art. 2, comma 186-bis della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge Finanziaria 2010) l'attribuzione alle Province delle funzioni già esercitate dalle Autorità d'Ambito territoriale di cui all'art. 7 della L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 "*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*" e ridefinisce l'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Articolo 2 - Disciplina la nuova organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati sulla base degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), individua i confini di questi ultimi (provinciali) e prevede la possibilità di costituire ATO interregionali tramite accordi tra le Regioni interessate.

Articolo 3 - Prevede l'attribuzione delle diverse funzioni di organizzazione, affidamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti alle Province, funzioni precedentemente espletate dalle AdA, ai sensi della L.R. 45/2007 e s.m.i., elencandone la portata ed i relativi contenuti.

Articolo 4 - Definisce la natura e la procedura per l'adozione del Piano d'Ambito (PdA), strumento indispensabile alla definizione dell'insieme delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari per garantire la gestione integrata dei servizi disciplinati dall'intervento normativo. Ne individua nel dettaglio i contenuti, le procedure di approvazione dello strumento di programmazione e le modalità di aggiornamento. Secondo quanto previsto dalla disposizione in argomento, le previsioni del PdA sono vincolanti per gli enti ed i soggetti interessati. In particolare i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, conformano i propri atti ed ordinamenti ai contenuti del PdA per la gestione integrata dei rifiuti ed hanno l'obbligo di realizzare tutti gli interventi ivi previsti. La mancata adozione del PdA preclude la concessione di eventuali contributi regionali, statali e comunitari

Articolo 5 - Disciplina i poteri sostitutivi esercitabili, previa diffida dalla Regione in caso di inerzia delle province nello svolgimento delle funzioni elencate all'art. 3, secondo le modalità della L.R. 45/2007 e s.m.i. Nel caso di inadempienze del gestore, ferme restando le conseguenti penalità a suo carico, nonché il potere di risoluzione e di revoca dell'affidamento, è previsto che le Province e, in caso di loro inerzia, la Regione, possano, previa diffida, sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere e gli interventi, con spese a carico del gestore inadempiente, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici

Articolo 6 - Prevede l'istituzione, presso ciascun ATO, di una Conferenza Territoriale d'Ambito (CTA), costituita dai rappresentanti dei comuni e dal Presidente della provincia che la presiede, le modalità di funzionamento, assicurato attraverso l'approvazione di un regolamento interno, il cui schema-tipo è adottato dalla Regione. Nella CTA le rappresentanze comunali sono espresse per quote determinate come segue: 20% ai Comuni sulla base della superficie del territorio comunale; 70% ai Comuni sulla base della popolazione residente in ciascun Comune, quale risulta dai dati del più recente censimento ISTAT; 10% alla Provincia di riferimento. Le decisioni della CTA sono assunte attraverso l'espressione di una doppia maggioranza, determinata: in 1^a convocazione, dal pronunciamento di tanti enti che rappresentano la metà più uno degli enti che compongono la conferenza e il 51% delle quote di partecipazione alla conferenza medesima; in 2^a convocazione, dal pronunciamento di tanti enti che rappresentano almeno un terzo degli enti costituenti la conferenza e il 51% delle quote di partecipazione alla conferenza

medesima.

Articolo 7 - Elenca i pareri che la Conferenza Territoriale d'Ambito (CTA), alcuni dei quali (es. l'approvazione del PdA e le modalità di affidamento del servizio), sono obbligatori.

Articolo 8 - Contempla l'istituzione e la struttura organizzativa regionale della "Conferenza regionale degli ATO", al fine di garantire il coordinamento e l'unitarietà di indirizzo su base regionale dell'attività delle CTA. La Conferenza é istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e la disciplina dello svolgimento delle sedute è regolata da un apposito regolamento.

Articolo 9 - Disciplina la procedura di liquidazione delle Autorità d'Ambito (AdA), eventualmente già costituite. Il Presidente della Provincia interessata assume la funzione di commissario liquidatore.

Articolo 10 - Disciplina il regime transitorio e finale al fine di evitare soluzioni di continuità nell'esercizio delle funzioni connesse a servizi essenziali per la popolazione, come la gestione dei rifiuti urbani. E' previsto che le province adottano, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un "*Piano straordinario d'ambito*" e che i consorzi obbligatori e gli enti locali continuino a garantire la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, mantenendo la titolarità dei relativi rapporti, fino all'attivazione del servizio integrato dei rifiuti da parte del gestore individuato dalla Provincia. A decorrere dall'attivazione di tale servizio i consorzi obbligatori e le società per azioni a totale partecipazione pubblica del settore rifiuti sono soppressi. Le province, ove necessario d'intesa tra loro, esercitano le funzioni di cui all'art. 3, comma 2 avvalendosi del personale delle AdA e dei consorzi comprensoriali rifiuti.

Articolo 11 - Prevede le opportune abrogazioni di norme, contenute nella L.R. 45/2007 e s.m.i., di fatto incompatibili con il presente disegno di legge.

Articolo 12 - E' prevista, per quanto non disciplinato dal disegno di legge, l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed alla normativa statale e comunitaria vigente. Si stabilisce che tutti i riferimenti alle "AdA" in materia di rifiuti contenuti nella L.R. 45/2007 e s.m.i., vengano intesi come riferimenti alle Province.

Articolo 13 - L'entrata in vigore della legge è fissata per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

SOMMARIO

- Art. 1 Finalità e Principi
- Art. 2 Ambiti Territoriali Ottimali
- Art. 3 Attribuzione delle competenze per l'organizzazione, l'affidamento ed il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti
- Art. 4 Piano d'Ambito
- Art. 5 Poteri sostitutivi
- Art. 6 Conferenza Territoriale d'Ambito
- Art. 7 Competenze della CTA
- Art. 8 Conferenza regionale degli Ambiti Ottimali Territoriali
- Art. 9 Procedure di Liquidazione dell'AdA
- Art. 10 Norme transitorie e finali
- Art. 11 Abrogazioni
- Art. 12 Rinvio
- Art. 13 Entrata in vigore

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 8.15 del 8 NOV. 2011
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)

IL DIRETTORE REGIONALE
(ING. CARLO VISEA)
Carlo Visea

IL COMPONENTE LA GIUNTA
(AVV. NAURO DI DALMAZIO)
Nauro Di Dalmazio